

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**

GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente:** DETERMINAZIONE n° 8586 del 24/06/2014

**Proposta:** DPG/2014/9165 del 24/06/2014

**Struttura proponente:** SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Oggetto:** PRATICA N. MO13A0044 - IDROEMILIA SRL - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE  
DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE PER USO IDROELETTRICO DAL FIUME  
SECCHIA NEL COMUNE DI SASSUOLO. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41  
DEL 20 NOVEMBRE 2001 ARTT. 5, 6 E 26.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL  
PO

**Firmatario:** GIANFRANCO LARINI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** MODENA data: 24/06/2014

## SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO IL RESPONSABILE

### **Premesso:**

- che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m. ed i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;

- che la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s. m. ed i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21/2/2001;

- che la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 18 aprile 2001 n. 3261 ha attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ora Servizi Tecnici di Bacino, competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico;

### **Viste:**

la L. 241/1990;

il D.lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

la D.G.R. 1621/2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14/3/2013 N. 33;

**Viste** inoltre le seguenti disposizioni di legge in materia di concessioni d'acqua pubblica:

- R.D. 11/12/1933, n. 1775 ( T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici)

- il Regolamento Regionale n. 41, emanato il 20 novembre 2001, recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

- le Norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- il Regolamento Regionale n. 4 emanato il 29 dicembre 2005;

- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "norme in materia

ambientale”;

- la L.R. 9/1999 e succ. mm. ii;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. e io. - Capo II “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la D.G.R. n. 2102/2013 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - art. 21, R.R. 41/2001;

**Richiamate**, per quanto riguarda l’assetto organizzativo delle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti alla gestione del demanio idrico:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;
- la determinazione n. 12284 in data 26/09/2007, del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- l’art. 37 della l.r. 3/2012

**Richiamate** inoltre, per quanto riguarda le competenze e le deleghe sull’esercizio di funzioni dirigenziali:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, con particolare riferimento agli artt. 38, 39 e 56;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008;
- le determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11339/2008, n. 2556/2009 e n. 9498/2011;
- la D.G.R. n. 1222/2011;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po n. 15339/2010, come modificata con determinazione n. 6504/2012;

**Preso atto** che:

- il giorno 23/04/2013, la Società Albatros Energia Srl, ai sensi dell’art.12 del Dlgs.387/2003, ha presentato domanda per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto idroelettrico denominato “Pedemontana” sul Fiume Secchia, in località Villalunga, Comune di Sassuolo;
- con detta istanza il proponente ha richiesto l’assoggettamento del progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al titolo III della LR.9/99;
- il deposito del progetto presso gli enti competenti è stato pubblicizzato con avviso pubblicato, ai

sensi dell'art.14 comma 2 della LR.9/99, sul BURERT n. 136 del 02/05/2013;

- la Provincia di Modena, autorità competente in merito, ha comunicato al proponente ed alla Conferenza di Servizi, l'avvio del procedimento ed ha indetto, ai sensi degli artt.14 e segg. della L.241/1990, la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto, del SIA e degli elaborati progettuali relativi alla concessione di derivazione a scopo idroelettrico, nonché per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa vigente;

- in data 20/06/2013, la società Idroemilia Srl ha presentato alla Provincia di Modena, ai sensi dell'art.12 del Dlgs.387/2003, domanda per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia localizzato sulla medesima briglia e incompatibile con il suddetto progetto;

- con l'istanza il proponente ha richiesto l'assoggettamento del progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al titolo III della LR.9/99;

- il deposito del progetto presso gli enti competenti è stato pubblicizzato con avviso pubblicato, ai sensi dell'art.14 comma 2 della LR.9/99, sul BURERT n.223 del 31/07/2013, con il quale è stata anche dichiarata la concorrenza tra i due progetti;

- contestualmente alla pubblicazione dell'avviso ha preso avvio la procedura di VIA per l'esame comparativo dei progetti in questione tra loro incompatibili;

- in data 07/05/2014, la Conferenza di Servizi convocata per l'esame del progetto presentato dalla società IDROEMILIA s.r.l. ha individuato alcune carenze documentali che non permettevano l'autorizzazione del progetto. Essendo già stata inviata la richiesta di integrazioni, con nota prot. n. 49595 del 08/05/2014, è stato inviato al proponente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990;

- in data 21/05/2014, a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso dalla Provincia Modena in qualità di Autorità competente, ALBATROS ENERGIA srl ha richiesto l'archiviazione della propria domanda.

- la Provincia di Modena ha preso atto di quanto richiesto da ALBATROS ENERGIA s.r.l., archiviando la domanda con comunicazione prot. n. 56597 del 26/5/2014;

- in data 22/05/2014 ai sensi dello stesso art.10 bis della L.241/1990, il proponente IDROEMILIA srl ha quindi

presentato, entro i termini di legge, le proprie osservazioni opportunamente documentate.

**Preso atto** inoltre che:

- la Provincia di Modena ha convocato con nota prot.64140 in data 19/06/2014 la Conferenza di Servizi decisoria e conclusiva per l'esame del progetto presentato da IDROEMILIA srl ed ha formalizzato in data 23/6/2014 le risultanze dell'istruttoria da essa espletata con l'assenso dei rappresentanti degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi medesima, nel rapporto sull'impatto ambientale del "Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia situato a valle del viadotto stradale alla progr. km.20+750 della SP486, località Villalunga (Comune di Sassuolo)" presentato da Idroemilia srl;

- la Conferenza di Servizi suddetta è preordinata all'emanazione, tra l'altro, dei seguenti atti di competenza del Servizio Tecnico Bacini affluenti Po:

- Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico (TU 1775/33, DLGS 152/2006, RR 20 novembre 2001, n. 41);

- Nullaosta idraulico e concessione per l'utilizzo di aree del demanio idrico (Testo Unico n. 523/1904; LR 7/2004);

- Il Servizio Tecnico dei bacini degli Affluenti del Po, competente per territorio, è stato invitato a partecipare alla suddetta conferenza di servizi, nell'ambito della quale ha svolto la propria istruttoria in relazione ai suddetti provvedimenti di propria competenza;

**Considerato** che:

- tutti gli Enti i cui pareri hanno carattere di obbligatorietà ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 12 del Regolamento Regionale 41/2001 hanno espresso il loro parere e le relative eventuali prescrizioni nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi del Titolo III L.R. 9/1999 e successive mm.ii.;

**Dato atto** che,

- con la pubblicazione effettuata nel Burert n.223 del 31/07/2013 deve intendersi compiutamente assolta anche la pubblicazione della domanda di concessione da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale 41/2001 e dell'art.16 della L.R. n. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni in quanto la concessione viene rilasciata nell'ambito della procedura di VIA;

- la derivazione in oggetto prevede la produzione di una potenza nominale superiore ai 220 kW, ed è quindi

soggetta al pagamento dei sovra canoni ai sensi delle leggi n. 959/1953 e 925/1980;

- l'importo dell'imposta di registro dovuta è superiore a € 200,00 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura e spese del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione dell'atto. A tal fine l'atto stesso sarà redatto in tre originali, di cui uno dovrà essere restituito a questo Servizio e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'Imposta di Registro, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministro delle Finanze n. 126 del 15.5.1998;

**Dato atto** inoltre che:

- dal RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE del Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia situato a valle del viadotto stradale alla progr. km.20+750 della SP486, località Villalunga (Comune di Sassuolo - Mo) presentato da Idroemilia Srl Via Lazio n.15, Castelnuovo Rangone (MO) si evince che le caratteristiche principali della derivazione da assentire sono:

Superficie bacino sotteso	Kmq. 972,66
Quota opera di presa	98,00 mslm
Quota di restituzione	89,00 mslm
Salto legale	9,00 ml
Portata media annua derivata	14,26 mc/sec
Portata massima derivabile	28,00 mc/sec
Potenza nominale	1.259 kW
Deflusso Minimo Vitale	3,00 mc/sec.

- che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99 e della DGR 609/2002, l'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria;

**Dato atto** del parere allegato;

## D E T E R M I N A

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Idroemilia srl C.F./P.Iva 03005970367, con sede nel comune di Castelnuovo Rangone (MO), la concessione a derivare acqua pubblica dal Fiume Secchia, in località Villalunga del comune di Sassuolo, per uso idroelettrico (produzione di energia elettrica) e la concessione alla occupazione delle aree demaniali impegnate dall'impianto;

b) di approvare il progetto definitivo per la costruzione di una centrale idroelettrica sul Fiume Secchia nel comune di Sassuolo come risulta agli atti dell'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ritenuto nel complesso ambientalmente compatibile, con prescrizioni, nel "Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia situato a valle del viadotto stradale alla progr. km.20+750 della SP486, località Villalunga (Comune di Sassuolo)" presentato da Idroemilia srl;

c) di fissare nella misura media uguale e non superiore a **mc/s 14,26** (l/sec. 14.260,00) la portata di concessione, da derivarsi nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante del presente atto, per produrre, con un salto utile di m 9,00 la potenza di kW 1.259 corrispondente alla potenza nominale media annua concessa;

d) di stabilire che il prelievo massimo della risorsa idrica non potrà essere superiore a **mc/s 28,00** (l/sec. 28.000);

e) di stabilire in ragione di **mc/s 3,00** (l/s 3.000) il valore del deflusso minimo vitale (DMV) da lasciar defluire in alveo;

f) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 30 giugno 2034;

g) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, a norma dell'art 30, R.R. n. 41/2001, a limitare o sospendere la derivazione concessa;

h) di stabilire in **€ 24.277,87** complessivi (ventiquattromiladuecentosettatasette/87) il valore del canone per l'annualità 2014 quale risulta ai sensi dell'art.152, comma 1 lett. e) della LR 3/99 così come aggiornato con DGR n. 1225/01,1325/03 e 2242/05; tale canone è da intendersi comprensivo dell'occupazione delle aree demaniali occupate con il progetto;

i) di stabilire che il Concessionario si obblighi a pagare il canone concessorio in forma anticipata; conseguentemente tale importo dovrà essere versato all'atto del ritiro del presente provvedimento, mentre gli importi

successivi dovranno essere versati prima della scadenza dell'annualità;

j) di stabilire che il concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE richiamate in premessa;

k) di stabilire che il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate a servizio della derivazione, obbligandosi anche ad eseguire tempestivamente tutti gli interventi che a tal fine l'autorità preposta alla tutela idraulica ritenesse opportuno impartire in qualsiasi momento;

l) di dare atto che il canone annuo di cui alla precedente lett. h) verrà introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (LR 21 aprile 1999, n. 3)" della parte Entrate del bilancio regionale;

m) di fissare in **€ 24.277,87** complessivi (ventiquattromiladuecentosettatasette/87) l'importo complessivo del deposito cauzionale, ai sensi dell'art.154 della LR 3/99, nonché dell'art. 20 della LR 7/2004, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione;

n) di dare atto che l'importo versato quale deposito cauzionale verrà introitato sul Capitolo n.07060 "Depositi cauzionali passivi" della parte Entrate del bilancio regionale;

o) che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale; di dare atto che il concessionario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel R.R. n.41/01 nonché di tutti gli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare parte integrante del presente atto;

p) di dare atto che del citato disciplinare si intendono far parte, per quanto di competenza, le prescrizioni riportate nel rapporto relativo a "concessione di derivazione a scopo idroelettrico sul Fiume Secchia in comune di Sassuolo MO" presentato da Idroemilia srl;

q) di dare atto, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 53 del RD 11/12/1933 n. 1775 e succ. mm. ii. e delle LL 27/12/1953, n. 959 e 22/12/1980, n. 925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento dei sovra canoni a favore dei Comuni Rivieraaschi e delle Province

interessate come individuati nel disciplinare di concessione, parte integrale e sostanziale del presente atto e che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento all'Ente competente per gli adempimenti dovuti;

r) di dare atto che, essendo l'importo dell'imposta di registro dovuta superiore a € 200,00 andrà effettuata la registrazione dell'atto a cura e spese del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione dell'atto;

s) che la presente determinazione ha efficacia subordinatamente all'esecutività della delibera di Giunta Regionale di approvazione della valutazione di impatto ambientale (VIA);

t) di dare atto, infine, che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle Acque Territoriale o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 gg dalla notifica del provvedimento.

Gianfranco Larini

originale firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Secchia assentita alla ditta Idroemilia srl C.F. 03005970367.

**Art.1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA**

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima unitaria pari a mc./s 28,00 (l/sec. 28.000);

- portata media derivata pari a mc./s 14,26 (l/sec. 14.260,00);

Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

**Art.2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

La risorsa derivata è utilizzata esclusivamente per produrre, con un salto nominale di m 9,00, energia elettrica pari a kW 1.259 corrispondente alla potenza nominale di concessione.

L'energia elettrica prodotta viene immessa nella rete di distribuzione nazionale.

**Art.3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.**

Il prelievo viene effettuato da una briglia in corso di costruzione, trasversale all'alveo del Fiume Secchia in località Villalunga in comune di Sassuolo a fronte dei terreni catastalmente identificati:

- Foglio 11, fronte mapp. 64;

- Coordinate geografiche UTM RER (X)= 640.894, (Y): 935.751.

L'impianto è costituito da:

**Opera di presa**

L'opera di presa si colloca in destra idraulica del Fiume Secchia in continuità con la traversa posta a presidio del viadotto stradale della Strada Pedemontana, in località Villalunga del Comune di Sassuolo (MO).

A monte della presa vera e propria viene realizzata una vasca di carico e calma dell'acqua fluente derivata. La corrente dopo aver stramazato sulla soglia di derivazione (sfioratore laterale) posto a 97,5 m s.l.m. defluisce nella vasca opportunamente sagomata con il duplice scopo di favorire la decantazione del materiale sospeso e la

formazione di una linea di corrente lungo la parete opposta a quello di ingresso delle portate.

La vasca di carico presenta di fronte al sistema di grigliatura una canale di fondo presidiata da una paratoia su bocca sottobattente utile alle operazioni di sghiaimento del materiale veicolato e sedimentato sul fondo della vasca e fluito, per azione della corrente, verso le griglie.

La bocca di presa viene presidiata da una griglia inclinata a barre d'acciaio, la cui pulizia è garantita da un braccio meccanico sgrigliatore a pettine e da un nastro trasportatore del materiale rimosso e cumulo dello stesso in apposita piazzola individuata sulla sponda fluviale.

### **Centrale di produzione**

L'edificio che ospita la turbina, il generatore e gli organi di trasformazione dell'energia elettrica e di controllo e comando è in conglomerato cementizio armato, interrato, a pianta pressoché quadrata e con prevalente sviluppo verticale.

Alla base dell'edificio si ha la partenza del canale di scarico la cui struttura in conglomerato cementizio armato si fonde con la struttura dell'edificio turbina stesso.

### **Opera di scarico**

L'elemento che porta a fiume le acque che fuoriescono dalla turbina è costituito da una canna con due fornici a sezione pressoché quadrata; si tratta di uno scatolare interamente realizzato tramite una struttura in conglomerato cementizio armato gettato in opera.

All'estremità verso fiume è presente una struttura di chiusura in panconi di acciaio ad azionamento idraulico.

### **Scala di rimonta della fauna ittica**

Il passaggio per la risalita dei pesci è previsto nel progetto di ricostruzione della briglia ad opera della Provincia di Modena. Esso ha, in progetto, un imbocco a stramazzo di ca. 5,00 m., ed una larghezza prevista pari a 1,20 m, con una capacità di far defluire portate variabili da un minimo di 100 l/sec, fino ad un massimo di ca. 1 mc/sec.

### **Elettrodotta e Cabina Elettrica**

Secondo quanto disposto nel preventivo proposto da ENEL relativo alla connessione dell'impianto idroelettrico, la connessione alla rete elettrica esistente è da effettuare mediante collegamento in MT.

L'elettrodotta sotterranea in progetto comporta la posa di circa 770 metri di cavo elettrico in alluminio formante una linea in derivazione dalla linea aerea MT

esistente, fino alla nuova cabina di consegna, posto entro un tubo di PEAD ad una profondità superiore a metri 1.

Dell'elettrodotto in progetto c.a. 590 metri saranno posati in terreno naturale dalla nuova cabina in progetto fino all'accesso alla strada pubblica Via Curtatone, e dalla banchina di suddetta strada per altri c.a. 180 metri fino alla linea aerea MT ENEL esistente.

#### **Art.4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ai sensi della DGR 2012/2013, è assentita fino al 30/06/2034, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **Art.5 - MINIMO DEFLUSSO VITALE**

Il valore del DMV, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul Fiume Secchia, calcolato in rispetto alle Norme in vigore, viene prudenzialmente fissato nella misura di 3,00 mc/sec (3.000 l/sec.), da verificarsi a seguito dei prescritti monitoraggi.

Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Fiume Secchia, per cui i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle opere di presa.

Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, deve essere prodotto un piano di monitoraggio quantitativo, da trasmettere, per l'approvazione, al Servizio Tutela e Risanamento della Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna, unitamente alla documentazione inerente alle soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) ai fini della verifica e del controllo dei quantitativi da rilasciare defluire in alveo, delle portate derivate e delle portate restituite.

In merito al controllo del DMV, si ritiene necessaria l'installazione di un sensore in continuo per effettuare la lettura dei livelli idrometrici in corrispondenza della nuova traversa.

Tali livelli consentiranno di determinare le portate

defluenti a valle della traversa attraverso la gaveta a stramazzo;l'intera portata del valore del DMV dovrà defluire parte dalla scala di risalita dell'ittiofauna e parte dal corpo traversa secondo le modalità previste in progetto ed in modo che sia prioritariamente assicurata la funzionalità della scala pesci, lasciando transitare sulla gaveta solo il quantitativo residuo.

La documentazione sopracitata deve essere trasmessa per opportuna conoscenza al Servizio Tecnico di Bacino ed alla Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art.95 del Dlgs.152/2006, le risultanze del suddetto monitoraggio dovranno essere trasmesse con cadenza annuale al Servizio Tutela e Risanamento della Risorsa Acqua, al Servizio Tecnico di Bacino ed all'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Nei periodi di magra, il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del Fiume Secchia, a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Il concessionario è tenuto ad adeguare i valori del DMV e le modalità di prelievo qualora venga ritenuto necessario dall'Autorità di Bacino del Po o dal Servizio Tecnico degli affluenti del Po, a seguito dei prescritti monitoraggi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il Fiume Secchia.

Qualora, a lavori ultimati, ARPA SIMC valuti necessario l'installazione di una stazione teleidrometrica per il controllo in tempo reale dei livelli idrometrici e di portata in un tratto d'alveo posto appena a monte dell'opera di derivazione, il concessionario è tenuto a provvedervi a sua cure e spese, secondo le modalità che saranno indicate dalla stessa ARPA SIMC.

#### **Art. 6 - SUPERFICI DEMANIALI OCCUPATE E LORO UTILIZZO**

Occupano terreno demaniale, oltre al cantiere in via provvisoria, l'opera di presa, il bacino di calma e carico, il canale di scarico, l'edificio della centrale, la cabina ENEL, il cavidotto interrato, e la strada di accesso alla centrale, come rappresentati negli elaborati di seguito descritti.

#### **Art. 7 - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE OPERE**

Le opere di derivazione e gli impianti e/o i manufatti connessi sono documentati nei sotto indicati elaborati progettuali a firma del dott. Ing. Adelio Pagotto e altri, conservati agli atti:

- SIA giugno 2013;
- INTEGRAZIONI in data dicembre 2013;
- INTEGRAZIONI in data giugno 2014.

#### Art.8 - MODALITA' E TERMINI PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, del R.R. 41/2001.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

#### Art.9 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 23 comma 1, l'importo complessivo del canone per l'uso dell'acqua e per l'occupazione delle aree demaniali con le opere connesse, per l'anno 2014, consiste in **€ 24.277,87 complessivi (ventiquattromiladuecentosettatasette/87)**, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto.

L'importo è così suddiviso: € 1.575,00 per il canone d'occupazione temporaneo per cantiere di aree demaniali; € 5.165,00 per canone occupazione continuativa di aree demaniali e € 17.537,87 per l'uso della risorsa.

L'occupazione temporanea per la cantierizzazione sarà dovuta soltanto fino alla fine dei lavori.

La ditta concessionaria è tenuta al versamento del canone di anno in anno anticipatamente, prima della data della presente determinazione, l'importo relativo all'anno 2014 deve essere versato prima del ritiro della concessione.

L'importo del canone da versare per le annualità successive al 2014 è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento triennale dei canoni deliberato dalla Giunta Regionale con apposito atto, ai sensi dell'art 152-

comma 3 della LR 3/1999;

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso che l'obbligo del pagamento del canone, a norma dell'art. 34 comma 2 del RR n. 41/01, cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

#### **Art.10 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è di **€ 24.277,87** complessivi (ventiquattromiladuecentosettatasette/87).

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale anche nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazione di decadenza).

#### **Art. 11 - SOVRACANONE A FAVORE DEGLI ENTI RIVIERASCHI**

A norma e per gli effetti dell'art.53 del T.U. 11/12/1933, n.1775, nonché della L. 24/07/1977, n. 7 e successive modificazioni, rivieraschi della derivazione della presente concessione sono la provincia di Modena e di Reggio Emilia e i Comuni di Sassuolo e Casalgrande.

Il concessionario è tenuto pertanto a corrispondere, in favore dei suddetti Enti rivieraschi il relativo sovra canone annuo, nella misura indicata dall'Ente competente, con la stessa decorrenza fissata per il canone demaniale di cui al precedente art.9.

#### **Art. 12 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla registrazione fiscale del presente atto, esonerando il Servizio da ogni incombenza in merito.

La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti

accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

La ditta è responsabile di qualsiasi danno alla proprietà pubblica e privata a seguito dei lavori di costruzione ed è tenuto ad effettuare eventuali riparazioni o risarcimenti, mantenendo l'Amministrazione Regionale al riparo da ogni vertenza;

A giudizio insindacabile del Servizio, per ragioni di pubblico interesse, potrà essere ordinata la modificazione o la demolizione dell'opera in qualsiasi tempo.

Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Decadenza - A norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001 sono causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine stabilito per gli adempimenti di cui all'art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale 41/2001, senza valida motivazione;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

Rinuncia - La rinuncia alla concessione a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001 deve essere comunicata in forma scritta al Servizio concedente.

Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità a norma dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001 è indirizzata al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Varianti alla concessione - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione come definite dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 verranno istruite dal Servizio concedente a norma del citato articolo 31.

Conservazione asta fluviale - La ditta concessionaria si impegna a realizzare le opere in previsione con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento. A gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle briglie esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione alle esigenze di tutela idraulica dagli eventi di piena.

A monte e a valle dei manufatti che si andranno a realizzare, il concessionario è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione dell'alveo, effettuando periodicamente il taglio delle piante esistenti all'interno dell'alveo e l'eventuale ricalibratura dello stesso, in modo da favorire il regolare deflusso delle acque.

I lavori devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena. L'alveo e la golena fluviale, dopo l'ultimazione dei lavori, dovranno essere ripristinate e profilate secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dal Servizio Tecnico di bacino.

La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Occupazioni del demanio fluviale - Relativamente alle varie tipologie delle occupazioni demaniali dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente autorizzata da questo servizio;
- la riparazione dei danni che potrebbero insorgere a causa o per effetto dei lavori autorizzati con la presente sarà sempre e comunque a carico del concessionario;
- il servizio scrivente si riserva il diritto di prescrivere l'esecuzione di qualsiasi lavoro che in ogni momento sia ritenuto necessario alla regimazione idraulica del Fiume Secchia, in dipendenza della presente concessione;
- a lavori ultimati nessun ostacolo dovrà essere

presente nell'alveo fluviale, quali eventuali residui derivanti dalla realizzazione di opere e/o dalla loro manutenzione;

- il concessionario resta responsabile per ogni aspetto concernente la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e l'igiene dei lavori autorizzati con la presente e di quelli eventualmente impartiti, anche successivamente, quali prescrizioni idrauliche;

- la manutenzione delle opere realizzate resta a carico del concessionario;

- è compito del concessionario richiedere alle amministrazioni competenti ogni ulteriore autorizzazione che dovesse necessitare, compresa l'eventuale movimentazione del materiale litoide in alveo per ripristinare la funzionalità della presa;

- tutte le zone di cui alla presente concessione dovranno essere mantenute pulite e sgombre da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni, laminati, ecc. che potrebbero essere trasportati da eventuali piene;

- il concessionario resta obbligato al rispetto di ogni legge o regolamento di polizia fluviale, in particolare per la tutela delle acque da inquinamenti, il rispetto delle norme a tutela delle acque dall'inquinamento e la disciplina degli scarichi nonché la necessità di munirsi di ogni autorizzazione connessa ai lavori di cui trattasi;

- nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo servizio;

- la ditta concessionaria dovrà predisporre tutte le misure di salvaguardia a protezione della pubblica incolumità e ad assicurarne in ogni momento la perfetta efficienza;

- resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto di terzi, impegnandosi il concessionario a lasciare estranea l'amministrazione concedente da qualsiasi controversia con aventi causa;

- qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

- non può essere apportata alcuna variazione

all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della amministrazione concedente;

- il concessionario consentirà in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza;

- il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione;

- l'amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

- la concessione potrà essere rinnovata, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;

- il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le Prescrizioni stabilite dalla conferenza dei Servizi nel RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE del Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia situato a valle del viadotto stradale alla progr. km.20+750 della SP486, località Villalunga (Comune di Sassuolo - Mo) Presentato da Idroemilia Srl Via Lazio n.15, Castelnuovo Rangone, di seguito integralmente richiamate:

1. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici depositati.

2. Tutta l'area della centrale compresa la vasca di carico dovrà essere protetta tramite idonea recinzione perimetrale.

3. Prima dell'inizio lavori deve essere ottenuta l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 19/2008.

4. Si prescrive l'inserimento di un dispositivo anti caduta (parapetto), a protezione del perimetro della rampa di accesso alla centrale.

5. prima dell'inizio dei lavori deve essere presentato a Comune di Sassuolo, Regione Emilia Romagna (STB) e Provincia di Modena il progetto di dettaglio delle opere di cantiere ed il piano di gestione e smaltimento dei

reflui e dei rifiuti.

6. l'inizio lavori deve essere comunicato obbligatoriamente e con un preavviso di almeno 30 giorni a STB, alle Province di Modena e di Reggio Emilia, ai Comuni di Sassuolo e Casalgrande, ad ARPA e ad AUSL.

7. Le opere devono essere realizzate utilizzando tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento.

8. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, qualora la strada pubblica risultasse sporca di materiale polverulento proveniente dal cantiere, la società proponente è tenuta a effettuare il lavaggio della stessa.

9. Le acque di dilavamento raccolte dalla piazzola predisposta per il rifornimento carburante delle macchine devono essere allontanate e smaltite a norma di legge.

10. Al termine dei lavori deve essere effettuata la demolizione e lo smaltimento delle piazzole impermeabili e delle vasche di cantiere.

11. Il Percorso Natura deve essere solo attraversato e mai utilizzato come strada di cantiere, inoltre dovranno essere ripristinati eventuali danneggiamenti al Percorso stesso.

12. Deve essere mantenuta la continuità del muro laterale.

13. Gli eventuali materiali in esubero derivanti dalla attività di scavo, non riutilizzati nell'ambito del cantiere che dovessero risultare dai lavori di costruzione dovranno essere smaltiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti.

14. Considerato che lo scavo della linea MT avviene in adiacenza all'ex discarica comunale, l'inizio delle attività di scavo deve essere comunicato ad ARPA con un preavviso di almeno 30 giorni .

15. Qualora durante l'effettuazione degli scavi, in particolare nei pressi dell'ex discarica comunale, siano rinvenuti rifiuti, i lavori devono essere sospesi al fine di poter procedere ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

16. Il tracciato della linea di MT non deve interferire con il percorso natura ad esclusione del punto di attraversamento per raggiungere via Pista;

17. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, deve essere prodotto un piano di monitoraggio quantitativo, da trasmettere, per l'approvazione, al Servizio Tutela e Risanamento della Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna, unitamente alla documentazione inerente alle soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di

registrazione e trasmissione dati) ai fini della verifica e del controllo dei quantitativi da rilasciare defluire in alveo, delle portate derivate e delle portate restituite.

18. La suddetta documentazione deve essere trasmessa per opportuna conoscenza al Servizio Tecnico di Bacino ed alla Provincia di Modena.

19. Ai sensi dell'art.95 del Dlgs.152/2006, le risultanze del suddetto monitoraggio dovranno essere trasmesse con cadenza annuale al Servizio Tutela e Risanamento della Risorsa Acqua, al Servizio Tecnico di Bacino ed all'Autorità di Bacino del Fiume Po.

20. Le eventuali movimentazioni in alveo in fase di esercizio devono essere preventivamente comunicate ad STB, come già indicato più sopra, e Comune di Sassuolo.

21. In fase di demolizione delle opere civili della centrale, deve essere previsto il riporto di materiale terroso al fine di ottenere un livellamento morfologico dell'area.

#### **Art.13 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni e dall'art. 221, L.R. 7/2004, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **Art.14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma del concessionario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bagni, Dirigente professional SPECIALISTA RISORSE IDRICHE E DEMANIO IDRICO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/9165

data 24/06/2014

IN FEDE

Giuseppe Bagni